


## REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CUGNASCO

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

Art. 1 Definizione e Scopo (Art. 1 LOP)	<p>Il nome del Patriziato è Patriziato di Cugnasco</p> <p>Il territorio del Patriziato di Cugnasco si estende sulla giurisdizione di Cugnasco, in montagna ed in piano, e in parte sul territorio di Gudo e di Cadenazzo.</p> <p>Il confine è delimitato nelle rispettive mappe comunali</p>
Art. 2 Altri Enti (Art. 2 LOP)	<p>Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.</p>
Art. 3 Costituzione (Art 3 LOP)	<p>Il Patriziato di Cugnasco, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 743 del 18 febbraio 1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.</p>
Art. 4	<p>Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta la bandiera del Canton Ticino</p> 
<b>BENI PATRIZIALI</b>	
Art. 5	<p><b>Proprietà</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Stabili Alpe Sassello</li><li>b) Casa Monti Ditto</li><li>c) Acquedotti: Ganna, Gola Secca - Ditto, Curogna, Veloi, e Medoscio</li><li>d) Sala patriziale (part. 178/2 )</li><li>e) Campeggio zona Boscioredo</li><li>f) Boschi, pascoli, terreni nel territorio del Comune di Cugnasco, Gudo e Cadenazzo</li><li>g) Alpe Rognoi (Comune di Lavertezzo): 29 1/2 diritti d'erba</li></ul>

<p>Art. 6 (Art. 12 cpv. 3 LOP)</p>	<p><b>Amministrazione</b></p> <p>Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di Fr. 20'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio ufficiale cantonale, secondo i disposti dell'art. 15 LOP e 8, 9 ,10 del relativo regolamento d'applicazione.</p>
<p>Art. 7</p>	<p><b>Modi di godimento</b></p> <p>Il diritto al godimento dei beni patriziali spetta per fuoco, secondo la LOP.</p>
<p>Art. 8 Pascolo</p>	<p>In montagna il pascolo è libero; Per il bestiame bovino a partire dal 15 maggio di ogni anno; Per il bestiame minuto tutto l'anno. È proibito il pascolo di qualunque genere nelle piantagioni, nelle tagliate giovani e dove esistono delle colture speciali, oppure dove vige un divieto delle autorità forestali.  Ai contravventori sarà applicata una multa di Fr. 20.- per capo di bestiame grosso e Fr. 5.- per bestiame minuto, e oltre al risarcimento del danno, rimane riservata l'azione penale.  Non viene prelevata nessuna tassa.</p>
<p>Art. 8a</p>	<p>Il diritto di pascolo sull'Alpe Ruscada appartiene ai comproprietari dell'alpe ed è disciplinato dal loro regolamento. I non patrizi che intendono beneficiare del godimento di pascolo devono inoltrare domanda scritta all'Amministrazione patriziale.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi. Altre situazioni potranno essere vagliate dall'Amministrazione patriziale.</p>
<p>Art. 10 Assegnazione Legna</p>	<p>La raccolta di legna da ardere secca per uso domestico è libera e gratuita.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>Non è permesso in nessun modo il taglio di piante vive senza il previo assenso dell'Amministrazione patriziale e il permesso dell'Autorità forestale. Le piante secche o parti di esse possono essere recuperate solo se in possesso dell'autorizzazione scritta dell'Amministrazione patriziale.  Eventuali ulteriori concessioni per legna da ardere e da opera potranno avvenire solo a norma della LOP.  La tassa sarà stabilita a dipendenza del quantitativo.</p>



Art. 19	Per altri usi, la tariffa verrà stabilita di volta in volta a giudizio dell'Amministrazione. In caso di scarsità d'acqua saranno soppresse in primo luogo le erogazioni private.
Art. 20	Ogni abuso nell'utilizzo degli impianti potrà essere perseguito sulla base dell'art. 77 del presente regolamento.
Art. 21	In occasione della festa di San Cristoforo e Sant'Anna a Curogna il Patriziato, come di tradizione, provvederà alla distribuzione del pane dopo la Santa Messa.
<b>APPARTENENZA AL PATRIZIATO</b>	
Art. 22 Stato di patrizio	Si richiamano le norme di cui al Capo I,II,III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, disciplinate dagli art. 40 segg. LOP e relativo Regolamento di applicazione.
<u>Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi</u>	
Art. 23 Registro	Le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, sono disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo Regolamento di applicazione
<b>ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO</b>	
Art. 24 Organi	<b>Generalità</b> Gli organi del Patriziato sono: a) l'assemblea patriziale b) l'ufficio patriziale
Art. 25 Composizione	<b><u>L'Assemblea patriziale</u></b> L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Art. 26 Attribuzioni	L'assemblea delibera secondo le competenze conferite dall'Art. 68 da lettera b) a n) LOP.
Art. 27 Ordinarie e date	Le assemblee ordinarie sono due ogni anno. La prima si riunisce l'ultimo mercoledì di marzo: a) esamina il rapporto della commissione della gestione b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale
	La seconda si riunisce il secondo mercoledì di dicembre: a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso b) nomina la commissione della gestione

Art. 28	<p>Le assemblee straordinarie sono convocate dall'ufficio patriziale:</p> <p>Assemblee straordinarie</p> <p>a) quando lo ritiene opportuno</p> <p>b) su domanda popolare</p> <p>c) quando l'autorità cantonale lo impone</p>
Art. 29 Assemblea su domanda popolare	<p>La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'ufficio patriziale e deve essere firmata da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune.</p> <p>Essa deve essere motivata e devono essere indicati gli oggetti su cui deliberare. L'ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.</p>
Art. 30 Convocazione	<p>L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.</p>
Art. 31 Luogo Numero legale  Ordine del giorno	<p>Le assemblee hanno luogo nella sala patriziale.</p> <p>L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.</p> <p>Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno</p>
Art. 32 Rinvio	<p>Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.</p>
Art. 33 Ufficio presidenziale	<p>Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un presidente, che sta in carica un anno.</p> <p>L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.</p> <p>I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno in cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.</p>



	<p>c) <b>Votazione finale</b>  Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
<p>Art. 38  Validità delle risoluzioni</p>	<p>Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1,2 e 3 della LOP.</p>
<p>Art. 39  Pubblicazione delle risoluzioni</p>	<p>Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p>
<p>Art. 40  Casi di collisione</p>	<p>Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi:  coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</p> <p>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un premio o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interesse nei suoi membri.</p> <p>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
<p>Art. 41  Messaggi e Rapporti</p>	<p>I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere motivati per iscritto e consultabili in sala patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.</p>
<p>Art. 42  Interpellanza</p>	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti dell'amministrazione patriziale. L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.</p> <p>Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.</p> <p>L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.</p>
<p>Art. 43  Mozione</p>	<p>Ogni patrizio esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi che sono demandate all'ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>Se l'ufficio patriziale non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la</p>

	<p>presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.</p>
<b><u>L'Ufficio patriziale</u></b>	
Art. 44 Composizione	L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente
Art. 45	Per le competenze dell'ufficio patriziale si richiamano le norme degli art. 92 e 93 LOP.
Art. 46 Vice presidente	Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice-presidente.
Art. 47	L'ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.
Art. 48	<p>L'ufficio patriziale è convocato dal presidente:</p> <p>a) ogni qualvolta lo reputa necessario</p> <p>b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'ufficio patriziale</p> <p>In quest'ultimo caso il presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'Art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-presidente o da un altro membro dell'ufficio patriziale. Per le sedute straordinarie i membri dell'ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.</p>
Art. 49 Votazione	<p>Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'ufficio patriziale votano per anzianità di carica e il presidente per ultimo.</p> <p>Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un membro dell'ufficio patriziale lo richiede.</p>
Art. 50 Validità	<p>L'ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.</p>
Art. 51 Frequenza	<p>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.</p> <p>Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso</p>



	all'autorità di vigilanza.
Art. 52	Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Art. 53	Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'Art. 75 LOP.
Art. 54 Verbale Contenuto  Approvazione	Il Verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.  Ogni membro dell'ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.
Art. 55 Obbligo di Discrezione	I membri dell'ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riservo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Art. 56 Ispezione e rilascio di estratti	I membri dell'ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.  Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.  Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'ufficio patriziale e di quelle dell'assemblea.  Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.
	Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.
Art. 57 Tassa di cancelleria	Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.
Art. 58 Lavori e forniture	Per i lavori e le forniture si applicano le norme della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).
Art. 59	L'ufficio patriziale può fare spese correnti, non preventivate, senza il consenso dell'assemblea fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 5'000.-.

	<b><u>I dipendenti del Patriziato</u></b>
Art. 60 Nomina	L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  a) il segretario b) il guardiaboschi c) l'usciera d) il sorvegliante acquedotti
Art. 61 Concorso	Per la procedura di concorso e nomina si richiamano le norme dell'Art.101 LOP.
Art. 62 Requisiti	Il patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti. È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'ufficio patriziale e pubblicati, unitamente al bando di concorso, all'albo.
Art. 63 Doveri di servizio	I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nello svolgimento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto sia verso i superiori che verso il pubblico.
Art. 64 Segreto d'ufficio	I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
Art. 65 Compiti	<b><u>Il segretario</u></b> Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.
Art. 66 Compiti	<b><u>Il guardiaboschi</u></b> Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.
Art. 67 Compiti	<b><u>L'usciera</u></b> L'usciera è alle dirette dipendenze dell'ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal presente regolamento, denunciandone le contravvenzioni all'amministrazione. Avvisa in ogni fuoco residente nel comune la tenuta delle assemblee con relativo ordine del giorno.

<p>Art. 68 Compiti</p>	<p><u>Il sorvegliante degli acquedotti</u></p> <p>Il sorvegliante degli acquedotti controlla il buon funzionamento degli acquedotti. Esegue almeno una volta all'anno la pulizia delle prese e dei bacini. Notifica all'amministrazione patriziale ogni difetto o rottura degli impianti. Denuncia all'amministrazione ogni abuso, manomissione o danno causato da terzi agli impianti. Il sorvegliante è responsabile dei prelievi in applicazione alle Norme di legge e alle direttive cantonali e federali vincolanti in materia di qualità nel settore acquedottistico.</p>
<p>Art. 69 Emolumenti</p>	<p><u>Onorari, stipendi, diarie e indennità</u></p> <p>I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presidente Fr. 3'000.-</li> <li>- vice presidente Fr. 900.-</li> <li>- membro Fr. 600.-</li> <li>- membri commissione Fr. 80.- per seduta</li> </ul> <p>I membri dell'amministrazione e il segretario hanno pure diritto ad un' indennità complementare di Fr. 80.- per seduta. Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, hanno diritto alle seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per mezza giornata Fr. 100.-</li> <li>b) per una giornata Fr. 200.-</li> <li>c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.</li> </ul>
<p>Art. 70 Stipendi dei dipendenti</p>	<p>Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segretario da Fr. 4'000.- a Fr. 10'000.-</li> <li>- usciere *1) Fr. 200.-</li> <li>- guardiaboschi *2)</li> <li>- sorvegliante acquedotti *2)</li> </ul> <p>*1) le prestazioni supplementari saranno remunerate come al tariffario Art. 69 *2) saranno remunerati a dipendenza del lavoro svolto, d'intesa con l'amministrazione.</p> <p>Ai dipendenti è concesso il rincaro annuo sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 2006.</p>

<p>Art. 71 Diritto di firma Pagamenti Riscossioni</p>	<p align="center"><b><u>Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione</u></b></p> <p>I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.</p> <p>Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice-presidente per le operazioni relative ai conti correnti.</p>
<p>Art. 72 Contabilità</p>	<p>La contabilità del patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.</p>
<p>Art. 73 Commissione della Gestione</p>	<p>La commissione della gestione viene nominata ogni 4 anni, in occasione, della prima assemblea dopo il rinnovo dei poteri patriziali. Si compone di 3 membri e 2 supplenti.</p> <p>La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.</p>
<p>Art. 74 Presidente</p> <p>Convocazione</p> <p>Numero legale</p> <p>Verbale</p> <p>Votazione</p> <p>Discrezione</p> <p>Art. 75 Attribuzioni Incompatibilità Collisione</p>	<p><u>Altre funzioni</u></p> <p>Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vice-presidente).</p> <p>La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>Le sedute sono valide se intervengono tutti e tre i membri, eventualmente i supplenti limitatamente al numero necessario per garantire la presenza di tre commissari.</p> <p>La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.</p> <p>Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.</p> <p>In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.</p> <p>Si richiamano gli Art. 114, 115 e 116 della LOP.</p>
<p>Art. 76 Rapporto</p>	<p>La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.</p> <p>Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto, con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.</p> <p>Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto in merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.</p>

	L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
Art. 77	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la commissione o una sua delegazione ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Art. 78 Contravvenzioni (Art. 118 - 123 LOP)	<u>Contravvenzioni</u> L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita a un massimo di Fr. 10'000.-. avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 79	<u>Regolamentazione per ordinanze – convenzioni</u> L'ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza a) ordinanza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
Art. 80	Il patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.
Art. 81 Entrata in vigore	<u>Disposizioni transitorie e abrogative</u> Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2014, riservata l'approvazione governativa.
Diramazione	Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.
Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale dell' 11 dicembre 2013.	

Per l'Assemblea patriziale

Il Presidente  
Gabriele Calzascia

Gli scrutatori  
Yvonne Moretti  
Valentino Calzascia

La segretaria  
Anita Fry